# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

# 593ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## MARTEDÌ 26 MAGGIO 1987

Presidenza del vice presidente OSSICINI

### INDICE


**CONGEDI E MISSIONI** ..... *Pag.* 3

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione e assegnazione ... 3

Annunzio di presentazione ..... 3

Assegnazione ..... 4

**Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale» **(2323):**

TARAMELLI *(PCI)* ..... 5, 14

COLELLA *(DC), relatore* ..... 7, 8

PALADIN, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali e la funzione pubblica* ..... 8

* SAPORITO *(DC)* ..... 10

JANNELLI *(PSI)* ..... 10, 11, 13

D'AMELIO *(DC)* ..... 13

**Discussione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia» **(2324)**

**Rinvio in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, undicesimo comma, del Regolamento:**

PRESIDENTE ..... *Pag.* 15, 22

FILETTI *(MSI-DN)* ..... 15

* RICCI *(PCI)* ..... 17

GOZZINI *(Sin. Ind.), relatore* ..... 20

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* ..... 21

COLELLA *(DC)* ..... 22

**Rinvio della discussione del disegno di legge n. 2326:**

PRESIDENTE ..... 23

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1987** ..... 23


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

*ALLEGATO*

**DISEGNI DI LEGGE**

Presentazione del testo degli articoli ..... *Pag.* 24

Presentazione di relazioni ..... 24

**COMMISSIONI PERMANENTI**

Approvazione di documenti ..... 24

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti ..... 24

**CORTE COSTITUZIONALE**

Trasmissione di sentenze ..... 25

**CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti ..... *Pag.* 26

Trasmissione di documentazione ..... 26

**CNEL**

Trasmissione di documenti ..... 26

**INTERROGAZIONI**

Annunzio ..... 26

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

## Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 13 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mitterdorfer, a Strasburgo, per attività del Consiglio d'Europa; Fosson e Milani Eliseo, a Quebec, per attività dell'Assemblea del Nord Atlantico.

### Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. In data 21 maggio 1987 è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dei lavori pubblici*:

«Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1987, n. 196, recante misure urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano e per la sicurezza stradale» (2329).

Detto disegno di legge, in data 23 maggio 1987, è stato deferito, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 6ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 8ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 27 maggio 1987, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

### Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 23 maggio 1987, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno*:

«Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1987, n. 199, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» (2330);

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della marina mercantile*:

«Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1987, n. 200, concernente adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonchè interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali» (2331).

In data 25 maggio 1987, è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1987, n. 202, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata

e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime» (2332).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della sanità*:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1987, n. 205, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» (2333);

*dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*:

«Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1987, n. 206, recante norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato, nonchè interventi per il settore distributivo» (2334).

**Disegni di legge, assegnazione**

PRESIDENTE. In data 25 maggio 1987, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1987, n. 199, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» (2330), previ pareri della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente riferirà all'Assemblea nella seduta del 27 maggio 1987, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

*alla 5ª Commissione permanente* (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

«Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1987, n. 202, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime» (2332), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª e della 9ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 5ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 27 maggio 1987, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

*alla 8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1987, n. 200, concernente adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonchè interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali» (2331), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli Affari delle Comunità europee.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 8ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 27 maggio 1987, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale» (2323).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Taramelli. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, discutiamo oggi della conversione in legge di un decreto-legge che per la sua natura è apparentemente tecnico, ma che ha una rilevanza dal punto di vista finanziario. Credo che non siamo in grado di approfondire la materia, perchè ciò avrebbe richiesto una informazione più puntuale circa il rinnovo dei contratti ed una riflessione da parte del Parlamento che, se non è possibile fare oggi per lo stato in cui lavoriamo, è necessario però riprendere con l'insediamento del nuovo Parlamento.

Al di là delle questioni — che vedremo più nel merito — di carattere finanziario, dobbiamo qui manifestare più di una preoccupazione per la situazione che esiste nel nostro paese.

Si sono conclusi i rinnovi contrattuali: alcune categorie hanno dimostrato di apprezzare questi rinnovi, mentre altre che influiscono più direttamente sulla macchina pubblica e che hanno un rapporto molto più diretto con i cittadini — come la scuola e i trasporti — sono in uno stato di agitazione che provoca notevoli disagi alla cittadinanza.

Non intendiamo qui condannare nessuno; riteniamo necessario tuttavia capire perchè, dopo la conclusione di una tornata di rinnovi contrattuali, non si possa avere una situazione tranquilla per la nostra società, nella quale non si abbia il rischio di gravi disagi come quelli che si prospettano nella eventualità che non si svolgano gli scrutini o come quelli nel settore dei trasporti ferroviari.

Pongo questo problema pur sapendo che oggi non è possibile affrontare la discussione nel merito, in quanto sarebbe necessaria, appunto, una adeguata informazione da parte del Governo ed una riflessione comune. Ritengo però che il Parlamento debba prima o poi affrontare questa esigenza. Infatti, in virtù dei meccanismi della legge-quadro sul pubblico impiego, il Parlamento non sempre viene adeguatamente informato di come si concludono certe vicende: inutilmente abbiamo più volte sollecitato il Ministro della funzione pubblica, allora onorevole Gaspari, a fornire informazioni al Parlamento o almeno alla 1ª Commissione.

Detto questo, affronto le questioni che sono contenute nel decreto che, per il modo in cui è formulato, solleva più di una perplessità, perchè in esso si decide di adeguare le poste a bilancio e nella legge finanziaria per quanto riguarda i rinnovi dei contratti: non si sa infatti per certo se le somme che sono lì indicate sono adeguate alle esigenze (mi riferisco in particolare all'articolo 1). In verità, quando abbiamo discusso la legge finanziaria ed il bilancio, il Gruppo comunista, sia in 1ª Commissione che in quest'Aula, ha sollevato più volte la questione, ponendo domande precise al Ministro del tesoro e al Ministro della funzione pubblica per sapere se le poste nel bilancio e nella legge finanziaria erano allora adeguate. La nostra convinzione, era che non lo fossero, ma ci è sempre stato risposto che non era vero, che erano adeguate al rinnovo dei contratti dell'insieme del pubblico impiego. Manifestammo dei dubbi, ritenendo che le poste sottostimate avevano la finalità di contenere il tetto del disavanzo, e siamo stati facili profeti: oggi

abbiamo la conferma che le nostre osservazioni, i nostri dubbi erano più che legittimi.

Desta però anche una forte perplessità il fatto che si incrementi lo stanziamento per quanto riguarda il pubblico impiego — intendendo le amministrazioni statali — con un aumento di 516 miliardi per il 1987 e di 945 per il 1988, quando nella relazione si dice che questo aumento viene fatto perchè può risultare inadeguato l'appostamento nella legge finanziaria. Non si dice nella relazione che sono stati fatti i conti, che sono insufficienti i soldi che avevamo previsto e quindi che ora decidiamo di adeguarli: no, lo si fa nella presunzione che possa essere inadeguata la posta della legge finanziaria e questo mi sembra un modo un po' strano di motivare. Si prevedono all'incirca 1500 miliardi fra il 1987 e il 1988, che rispetto al bilancio dello Stato non sono grandi somme, ma visto che qualche volta per pochi miliardi si fa la guerra e non si riesce a portare a casa un modesto miglioramento su alcuni provvedimenti legislativi, mi sembra che motivare in questo modo sia perlomeno un po' anomalo.

Un'osservazione critica invece molto severa mi sembra d'obbligo farla per quanto riguarda l'articolo 2. Dico subito che per quanto concerne l'articolo 1 non mi è stato possibile raccogliere lamentele, ma credo che questo sia più che naturale perchè, trattandosi delle amministrazioni centrali, se questi adeguamenti non sono sufficienti si sistema tutto a consuntivo, dato che gli stipendi bisogna pagarli secondo quanto è stato concordato.

Per quanto riguarda l'articolo 2, invece, esso è diviso in due parti: una che riguarda il Fondo sanitario nazionale, e una che riguarda il fondo comune regionale, ed in particolare il contratto degli enti locali. Credo che su questo articolo non soltanto abbiamo il dovere di esprimere una severa critica, ma che il Governo ci debba dire qualcosa a tale proposito. Ciò che è sicuro, comunque, è che i fondi previsti dall'articolo 2 per quanto riguarda gli enti locali non sono sufficienti, tanto è vero che questo provvedimento ha costretto l'ANCI ad emettere un comunicato, dopo un esame attento, nel quale si fa presente che in questa situazione si rende impossibile l'approvazione dei bilanci entro il 31 maggio e la chiusura in pareggio degli stessi (oltre ad un preambolo e ad altre considerazioni). Ho citato soltanto questo paragrafo per dire che ci troviamo di fronte ad una parziale copertura degli oneri di questo accordo sindacale per il personale, accordo che avrebbe un peso tale sui bilanci dei comuni da impedire agli stessi di fare il bilancio o, per lo meno, di fare un bilancio in pareggio.

Ci troviamo, quindi, nella solita situazione per quanto riguarda gli enti locali. Ci si preoccupa di non sfondare un determinato tetto, però da dieci anni i comuni non hanno a disposizione una legge sulla finanza locale, per cui fanno i bilanci anno per anno, in quanto ogni volta vengono trasferite loro risorse inferiori a quelli che sono i reali bisogni, prevedendosi un trasferimento incrementato del tasso di inflazione programmato, che è sempre al di sotto di quello che è poi il tasso di inflazione reale. Nel corso di questi anni si è così ridotto di molto il trasferimento.

Durante la discussione in Aula sul decreto sulla finanza locale, il Gruppo comunista ha dimostrato, anche con una serie di emendamenti, come fosse necessario integrarlo con ulteriori stanziamenti per consentire ai comuni di poter chiudere i loro bilanci in pareggio. Non si può far finta di non saperlo perchè si sa bene (almeno così si stima) che oltre 1000 comuni, per circa 4.000 miliardi, sono in disavanzo, un disavanzo sommerso che poi emergerà e a cui bisognerà provvedere perchè la quasi totalità dei comuni ha fatto tutto quanto era possibile, non soltanto per applicare le percentuali previste dai decreti e dalla legge sulla finanza locale per quanto riguarda i contributi per i servizi a domanda individuale; ciò nonostante molti comuni sono andati ben al di là delle percentuali previste dai provvedimenti sulla finanza locale, e quindi sono nell'impossibilità di aumentare le proprie entrate. Occorre quindi sapere che seguire la strada di prevedere minori trasferimenti di quanto è necessario già nel provvedimento sulla finanza locale e poi non coprire i costi del contratto di lavo-

ro, vuol dire mettere i comuni nell'impossibilità di fare i bilanci. Ed io vorrei, signor Ministro, che lei ci pensasse un attimo, perchè con questo decreto, che non garantisce ai comuni di chiudere per tempo i bilanci, si crea la prospettiva che essi siano in grado di farlo solo nel mese di settembre. Come si può immaginare una buona amministrazione se si fa il bilancio a fine anno, visto che scadrà in questi giorni il decreto sulla finanza locale? Con questo provvedimento, che non consente il pareggio dei bilanci, i comuni non saranno in grado di rispettare le scadenze; il nuovo decreto ovviamente sposterà i termini ancora di due mesi; poi si dovrà formare il nuovo Governo, ed ecco come man mano il pericolo che i comuni facciano i bilanci nel mese di settembre diventa vero e consistente, con l'impossibilità pratica di far quadrare quei bilanci per la mancanza di necessarie risorse.

I conti per di più non sono precisi: fonti diverse ci danno dati non perfetti, e c'è chi stima che questa parte del finanziamento sia pari al 28 per cento del costo del contratto, mentre qualche ente, per proprio conto, dice che si arriva ad un terzo. Io credo che siamo grosso modo in questa dimensione di un terzo del contributo dello Stato per i rinnovi contrattuali ed evidentemente è uno stanziamento del tutto inadeguato, tenendo conto che si va ad incidere su una finanza già precaria e che ha già subito, nel corso degli anni, una riduzione reale nei trasferimenti man mano che i decreti si sono rinnovati.

Pertanto, se il Governo è in grado di dirci che si tratta di un acconto, noi ci orienteremo in un certo modo, ma se ci dovesse dire che questo è il massimo che lo Stato può fare per quanto riguarda il rinnovo del contratto degli enti locali, io credo che noi non potremmo dare un voto favorevole su questo decreto.

Quindi attendiamo una risposta dal signor Ministro, avvertendo che una politica dello Stato che non tenga conto del ruolo e delle funzioni del sistema delle autonomie e che anzi lo metta in ginocchio, non contribuisce certamente al consolidamento della vita democratica del nostro paese, ad un migliore funzionamento, ad una migliore efficienza ed efficacia dell'azione dello Stato, inteso in senso più generale, nei confronti dei cittadini.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, se vuole aggiungere qualcosa per i pochi coraggiosi presenti che hanno disertato le battaglie elettorali per essere qui fra noi.

COLELLA, *relatore*. Signor Presidente, aggiungo pochissime parole per rispondere, almeno in parte, in quanto il resto lo farà il Governo, ad alcune domande che sono state poste dal senatore Taramelli.

Ho ascoltato con attenzione quanto ha asserito il collega Taramelli e debbo dire che, per quanto attiene alla errata previsione all'articolo 1 della legge del 22 dicembre 1986, n. 910, comma 10, tutte le previsioni possono accostarsi più o meno alle cifre reali, e che il più delle volte sono previsioni non da criticarsi proprio in quanto si tenta, nel momento in cui si elaborano il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, di avviare un processo di avvicinamento fra l'ipotesi prevista e la realtà che viene dopo. Tanto più che queste previsioni sono state collegate ai contratti, a proposito dei quali si sa come incomincia il discorso, come per esempio accadde per quello relativo agli anni 1985-87, e non si sa come si va a finire; nella fattispecie, siamo stati tutti in un certo modo spettatori — alcuni sono stati anche attori — ed io stesso sono stato spettatore, attraverso i giornali e la televisione, del modo in cui alcuni contratti sono stati portati avanti con pazienza da parte del Ministro per la funzione pubblica e sono stati poi conclusi con cifre che certamente non si prevedevano al momento del bilancio di previsione e quindi della legge finanziaria.

Il senatore Taramelli, a proposito dell'articolo 2, che sarebbe poi l'articolo di copertura, ha poi rivangato le vecchie tematiche emerse nel momento in cui abbiamo discusso la legge finanziaria e il bilancio dello Stato, spaziando attraverso argomenti ormai noti a questa Assemblea; anche come appartenente alla 5ª Commissione del Senato, posso dire che questi argomenti sono stati trat-

tati con molta incisività durante la discussione di quei documenti.

Certo sono problematiche importanti, che hanno molte validità ma anche molti lati di dubbia eseguibilità, quindi certamente non possiamo in questa occasione — la conversione in legge del decreto-legge — riprenderle tutte e oltretutto ci troviamo in un momento particolare della vita del Parlamento.

Se ci fossimo trovati in un periodo di normale lavoro del Parlamento avremmo potuto anche approfondire queste tematiche, ma in questo momento credo di non poter fare altro che riferirmi e riportarmi a tutto ciò che è stato detto in occasione della discussione dei documenti finanziari.

Circa poi l'invito, rivolto al Governo, di riferire se queste cifre rappresentano un acconto o si riferiscono a tutto il problema nella sua globalità, per quanto attiene i contratti e il trasferimento agli enti locali, credo che la risposta verrà puntuale da parte del Governo stesso.

Rivolgo, infine, una preghiera al Governo: leggendo l'ultimo comma della relazione, signor Ministro, mi sono fatto carico di quanto era emerso in sede di Commissione bilancio; allo stesso modo il Governo, in conformità di un preciso impegno assunto nella 5ª Commissione, dovrebbe in questa sede — non so se è nelle condizioni di farlo anche per l'avvicendamento avvenuto nel Dicastero — fornire una documentazione più precisa e dettagliata sugli oneri complessivi recati dalla normativa d'urgenza soprattutto per quanto concerne i mutui di cui al menzionato capitolo 5935.

Non so se lei, in seguito all'avvicendamento, è venuto a conoscenza di questa richiesta precisa emersa durante la discussione di questo documento nella Commissione bilancio.

Signor Presidente, se mi consente darei anche il parere sull'emendamento presentato al decreto-legge.

PRESIDENTE. Senatore Colella, le anticipo che dichiarerò precluso l'emendamento.

La prego, pertanto, di non soffermarsi al riguardo.

COLELLA, *relatore*. La ringrazio molto per questo chiarimento, in quanto mi esime dal riferire sul contenuto dell'emendamento e sui problemi di copertura.

Termino, quindi, questa mia brevissima replica invitando i colleghi di tutti i Gruppi a voler dare la loro adesione alla conversione in legge di questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali e la funzione pubblica*. Signor Presidente, onorevoli senatori, non posso non aderire alle considerazioni ed alle conclusioni del senatore Colella.

Il provvedimento del quale si tratta è di una evidente necessità ed urgenza, ed indispensabile ne è la conversione. Se la conversione mancasse, gli effetti sarebbero traumatici ed enormi, a carico di ben sei accordi, uno dei quali, quello della scuola, presenta una grandissima importanza in questo momento e nell'attuale situazione.

Ciò detto, desidero precisare, per quanto riguarda l'articolo 1, che ho ragione di credere, per la tecnica con cui è stata effettuata in questa e in precedenti occasioni la contrattazione collettiva, che il conteggio posto a base dell'articolo stesso sia perfettamente adeguato.

Come è noto, secondo la legge quadro sul pubblico impiego, agli accordi da essa previsti sono uniti appositi allegati dai quali deve risultare l'onere relativo a ciascuna unità considerata, a ciascun dipendente pubblico. È dalla somma di questi oneri che evidentemente risultano le cifre in esame.

Così è stato fatto, in particolar modo, nel recente rapporto per la Corte dei conti, per rispondere a certi rilievi della Corte riguardanti il menzionato accordo per la scuola. Ma questo può dirsi — lo ripeto — per tutti gli altri accordi ora in esame.

Quanto alla lamentata insufficienza dei trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane, di cui all'articolo 2, al Ministero del tesoro — per quello che mi è stato riferito in via breve

— non risulta nessuna doglianza degli enti locali sul punto. Non vi è perciò ragione, secondo il Ministero del tesoro, di ritenere che i bilanci degli enti in questione non possano essere approvati.

Aggiungo però che se così non fosse, se le esperienze successive dimostrassero l'insufficienza di questo trasferimento, non vi sarebbe dubbio, a mio giudizio, circa la necessità di integrarlo. L'articolo 81 della Costituzione si applica — secondo la giurisprudenza costituzionale — anche alla finanza pubblica allargata, ed in particolar modo agli enti locali. Quindi, oneri posti con atto dello Stato a carico degli enti locali dovrebbero comunque trovare adeguata copertura.

Mi consta, e risulta anche dagli atti del Senato, che nella discussione svoltasi in 5ª Commissione su questo testo sono stati domandati sia da parte del relatore, senatore Colella, sia da parte del presidente Bollini, chiarimenti relativi alle modalità del finanziamento della spesa e della copertura dell'onere mediante riduzione di certi stanziamenti. Posso molto brevemente riferire che, quanto al punto 1) del terzo comma dell'articolo 2, cioè quanto ai «174 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987», si è utilizzata una somma che non è stata spesa nella sua integralità e che veniva attribuita dalla legge finanziaria per l'integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario e per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali.

Quanto al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2, devo precisare che si tratta di un residuo. La somma ivi prevista di lire 22 miliardi rappresenta la parte restante di ciò che in effetti è stato attribuito alla finanza regionale, sempre sulla base della legge finanziaria.

Quanto alla somma di lire 482 miliardi, di cui al punto 3) del terzo comma dell'articolo 2, il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986, sulla base del quale si ritiene che questa somma sussista e possa essere in tal modo utilizzata, ha determinato l'aumento del prezzo dei tabacchi, con un conseguente maggior gettito a consumo rimasto costante. Peraltro, di questo maggiore gettito la legge finanziaria non poteva tener conto, essendo già in fase di avanzatissima discussione, se non addirittura già approvata alla data del 16 dicembre.

Il punto su cui maggiormente si è discusso in Commissione è il punto 4) del terzo comma dell'articolo 2, riguardante la riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935, 5942, 5957, che attengono alle rate di ammortamento dei mutui accesi da parte di enti locali: rate da rimborsare ad opera del Tesoro alla Cassa depositi e prestiti. In ordine a tutti i tre capitoli si sono determinate alcune economie, delle quali posso dare precisa indicazione e di cui ci si è appunto avvalsi per coprire la spesa in questione. Quanto al primo di questi capitoli, si è determinata un'economia di 222 miliardi e 500 milioni, perchè rispetto ad uno stanziamento totale di 3 miliardi e 850 milioni la rata che si dovrà pagare al 30 giugno — e che si paga un'unica volta nell'anno a questi effetti — è di 3 miliardi 227 milioni. Analogamente, e senza citare la cifra iniziale e quella finale, si è determinata una economia di 221 miliardi sul secondo di questi capitoli e di 270 miliardi sul terzo di essi: il che mi sembra consenta di dire che, malgrado l'arditezza della manovra, l'articolo 81 della Costituzione è stato rispettato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro della sua chiara risposta.

Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avverto che è stato presentato il seguente emendamento al testo del decreto-legge:

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente*:

«Art. 3-*bis*.

1. È esteso, a decorrere dal 1° luglio 1985, agli appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, inquadrati ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, il trattamento stipendiale della diri-

genza dello Stato, secondo il rapporto, risultante dall'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, tra i parametri della progressione economica della prima qualifica del ruolo professionale e il parametro iniziale del dirigente generale degli enti predetti.

2. Agli appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale degli enti di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dal ventesimo anno di anzianità, le norme che disciplinano la progressione economica della dirigenza dello Stato.

3. Gli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 rimangono a carico dei bilanci degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70».

3.0.1 SAPORITO, MAZZOLA

Tale emendamento è improponibile ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento, per estraneità all'oggetto della discussione: riguarda infatti l'attribuzione di un trattamento stipendiale, commisurato a quello della dirigenza dello Stato, per gli appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, inquadrati ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1983, mentre l'oggetto del disegno di legge è precisamente descritto dal titolo e consiste nel «finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale».

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SAPORITO. Signor Presidente, a me spiace che l'emendamento in questione venga dichiarato improponibile, anche perchè, ormai, dopo una lunghissima discussione sull'apposito disegno di legge dell'onorevole Cristofori e di tutti i Gruppi politici, che partiva da un ordine del giorno presentato qui al Senato dai colleghi Jannelli, De Sabbata, da me stesso e da altri colleghi, la Camera dei deputati si era orientata positivamente per la soluzione del drammatico problema dei professionisti nello Stato e nel parastato. Si tratta di una categoria che, accanto ai requisiti classici del dirigente, unisce anche i requisiti della professionalità, quale, ad esempio, l'iscrizione agli albi professionali. Ci troviamo quindi di fronte a personale altamente qualificato, per cui riconoscere l'armonizzazione, che il collega Mazzola ed io (ritengo anche con l'appoggio di altri senatori) chiedevamo con l'emendamento, sembrava costituire una risposta positiva, soprattutto dopo la definizione dell'assetto dei contratti del pubblico impiego.

Quando questo argomento fu sottoposto all'esame della 1ª Commissione non potè essere affrontato, poichè era in pieno svolgimento la trattativa contrattuale per il rinnovo dei contratti triennali per i vari settori del pubblico impiego. È stato per tale motivo che, utilizzando forse uno strumento non proprio, avrei voluto approfittare dell'occasione che oggi ci si presentava per rendere giustizia alla categoria.

Ovviamente, contro la decisione della Presidenza non si può eccepire ed io non lo faccio. Approfitto però della presenza del Ministro della funzione pubblica per invitarlo ad affrontare e seguire questo problema così da tentare di risolverlo assieme alle forze politiche e al Governo, già nel corso di questa legislatura o comunque immediatamente nella prossima.

JANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su questo argomento non è possibile prendere la parola perchè la decisione del Presidente è inappellabile. Potrà invece esprimere la sua opinione, senatore Jannelli, in sede di dichiarazione di voto.

JANNELLI. Chiamerò in causa anche il Ministro.

PRESIDENTE. Sì, lei ha il diritto di farlo, però solo successivamente, nel corso della dichiarazione di voto.

JANNELLI. Allora va bene.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, volevo dirle che io le ho dato la parola, nonostante la mia decisione fosse inappellabile, perchè mi è sembrato importante che lei illustrasse le sue opinioni, anche perchè il Ministro è presente e può ascoltarle. Mi è sembrato per questo, dunque, giusto e utile darle la parola, nonostante la Presidenza abbia dichiarato improponibile l'emendamento.

JANNELLI. Il collega Saporito dunque poteva intervenire?

PRESIDENTE. È presentatore dell'emendamento e per questo gli ho permesso di intervenire.

GARIBALDI. Il Regolamento allora lo consente.

PRESIDENTE. Il Regolamento dà al Presidente una discrezionalità che egli ha inteso usare nel modo che ha ritenuto opportuno.

Comunque il collega Jannelli è una persona così fine e intelligente che troverà modo di esporre le sue argomentazioni in sede di dichiarazione di voto. (*Commenti del senatore Garibaldi*).

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Nell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, comma 10, le cifre di lire 2.384 miliardi e di lire 2.855 miliardi sono sostituite, rispettivamente, con lire 2.900 miliardi e con lire 3.800 miliardi.

2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

*a*) relativamente all'anno 1987, quanto a lire 45 miliardi ed a lire 471 miliardi mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

*b*) relativamente agli anni 1988 e 1989, quanto a lire 510 miliardi ed a lire 435 miliardi con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Articolo 2.

1. Al fine di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987:

*a*) il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è integrato di lire 674 miliardi per l'anno 1987 e di lire 872 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

*b*) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 34 miliardi per l'anno 1987 e di lire 56 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

*c*) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 323 miliardi per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi.

2. Al fine di assicurare il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori

di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41:

*a*) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 30 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi;

*b*) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 300 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.361 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 1.703 miliardi per l'anno 1988, ed esercizi successivi, si provvede:

*a*) per l'anno 1987:

1) quanto a lire 174 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali»;

2) quanto a lire 22 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Nuova disciplina della finanza regionale»;

3) quanto a lire 482 miliardi mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 1986;

4) quanto a lire 110 miliardi, lire 210 miliardi, lire 92 miliardi e lire 271 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935, 5942, 5957 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario;

*b*) per gli anni 1988 e 1989:

1) quanto a lire 348 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento predetto «Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

2) quanto a lire 22 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento predetto «Nuova disciplina della finanza regionale», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

3) quanto a lire 482 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986;

4) quanto a lire 445 miliardi e lire 406 miliardi, per ciascuno di detti anni, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Articolo 3.

1. Il Ministro del tesoro può autorizzare l'erogazione di anticipazioni a valere sul maturato derivante dagli accordi contrattuali 1985-1987 già recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, ancorchè in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere corrisposte senza applicazione delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali. Le ritenute medesime sono applicate in sede di conguaglio da effettuarsi nello stesso anno in cui hanno luogo le anticipazioni.

Articolo 4.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, signor Ministro, ringrazio innanzitutto il relatore, senatore Colella, per la sintesi illustrativa che ha fatto nel presentare il provvedimento al nostro esame. Ringrazio anche il Ministro che ha consentito, con la sua illustrazione, di completare il quadro e di perfezionare le lacune, alcune delle quali erano emerse anche in sede di Commissione bilancio del Senato.

Le cifre contenute nella legge finanziaria n. 910, comma 10, sono state adeguate a seguito dei contratti del pubblico impiego. È stato fatto un grosso sforzo finanziario — ne rendiamo atto al Governo — per reperire la copertura, superando molte difficoltà. È apprezzabile la solerte azione del Governo che ha mantenuto fede agli impegni assunti.

Il personale del pubblico impiego, della sanità e degli enti locali attendeva il perfezionamento o l'avvio legislativo del provvedimento al nostro esame. Il Gruppo della Democrazia cristiana, consapevole del ruolo determinante che ha avuto nel sostenere le giuste richieste del pubblico impiego, del personale sanitario e degli enti locali, vede con soddisfazione l'avvio positivo dell'*iter* e dà voto favorevole, auspicando la sollecita approvazione del decreto-legge al nostro esame.

JANNELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, lei, signor Presidente, ha dichiarato improponibile l'emendamento proposto dal senatore Saporito e dal senatore Mazzola. Le dico con estrema sincerità, signor Presidente, che, pur non contestando la sua decisione, che peraltro è inappellabile, sono quanto meno perplesso, perchè la materia dei professionisti del cosiddetto parastato è certamente attinente alla materia contrattuale: infatti, la retribuzione, il trattamento, lo *status* giuridico sono regolati dai contratti del pubblico impiego. Aggiungo che questo emendamento proposto dal senatore Saporito era già stato da me proposto in altra sede, in ordine ad un altro provvedimento, ma anche allora la Presidenza del Senato lo dichiarò improponibile (per carità, è una costante giurisprudenziale in questa sede); ora però vorrei sapere se, nel caso di specie, c'è davvero una estraneità di materia.

Qui il titolo del decreto-legge fa riferimento ai rinnovi contrattuali. La materia sottoposta all'esame dell'Assemblea con l'emendamento del senatore Saporito e del senatore Mazzola si riferisce ad una categoria che è oggetto dei contratti del pubblico impiego; nei confronti di essa vogliamo intervenire per correggere una stortura, proprio perché tale categoria ha subìto una discriminazione ingiusta e ingiustificata.

Allora, signor Presidente, pur sottomettendomi con molta correttezza alla sua decisione, credo che tale decisione debba essere quanto meno criticata.

E ora, prima ancora di esprimere il voto favorevole del Gruppo socialista proprio perchè ci rendiamo conto che un provvedimento di questo genere deve avere anche l'approvazione delle Assemblee parlamentari, dal momento che alcune categorie non possono es-

sere in questo momento lasciate senza una normativa, pur tuttavia richiamiamo l'attenzione in questa sede del ministro Paladin, al quale porgo il mio saluto deferente.

Onorevole Ministro, ella da qualche settimana soltanto si è insediato al Ministero della funzione pubblica. Le battaglie che abbiamo fatto in 1ª Commissione in tutto questo tempo, in questi lunghi anni, sono state tutte a sostegno, a conforto, a sollecitazione dell'azione e dell'attività posta in essere dal Ministero della funzione pubblica. Tuttavia, signor Ministro, alcune questioni sono e rimangono in piedi; al suo acume giuridico noi sottoponiamo ancora una volta il problema dei professionisti del parastato. Non è una questione che possa essere rinviata più oltre.

E le dico anche che, unitamente a tale questione, signor Ministro, voi del Governo dovete immediatamente prendere posizione in ordine ad un'altra *vexata quaestio*, quella dei direttivi degli enti pubblici non economici, cioè di quel personale che era inserito una volta nella carriera direttiva, e che oggi ha subìto un decremento nella sua qualificazione e professionalità. Ed allora io non ho neanche accennato a proporre all'Assemblea un emendamento in favore di questa categoria, signor Ministro, perchè il Presidente del Senato certamente lo avrebbe dichiarato improponibile. E tuttavia, ella, signor Ministro, proprio per quella equità, quella giustizia, per la sua preparazione, che è da tutti noi riconosciuta e che si eleva al di sopra della normalità, deve prendere una posizione netta su questo problema: noi la sollecitiamo a farlo, signor Ministro.

Un ultimo cenno che sottopongo all'attenzione dell'Assemblea, alla sua e a quella della Presidenza del Senato *ad colorandum*, come si dice: c'è forse qualcosa di più estraneo dell'inserimento in un provvedimento relativo alle forze armate dell'adeguamento delle pensioni dei dirigenti statali, ai quali va tutta la nostra solidarietà come Gruppo socialista? È possibile che una normativa che attribuisce dei miglioramenti a questa categoria di ex funzionari dello Stato si inserisca in un decreto-legge che concerne le retribuzioni dei militari? Mi dica lei, signor Presidente, a che punto siamo giunti. È una fisarmonica ormai: si ritiene, da una parte, che si possano inserire discipline in un decreto-legge e, dall'altra parte, si fa muro perchè queste discipline o i tentativi di inserimento dell'adeguamento della disciplina in favore di determintate categorie non vengano accolti.

Ebbene, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, questo non posso assolutamente concepirlo, nè apprezzarlo, nè approvarlo.

Daremo il voto cosiddetto «tecnico» in favore di questo provvedimento perchè non vogliamo danneggiare categorie che attendono simile disciplina; tuttavia avremo davvero l'amaro in bocca quando daremo il nostro voto favorevole.

TARAMELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, avevo posto una domanda al signor Ministro; sulla base della sua risposta avremmo anche regolato il nostro voto su questo decreto. Il Ministro ha fatto un'affermazione ineccepibile quando ha detto che se c'è una legge di spesa l'articolo 81 della Costituzione stabilisce che ovviamente bisogna coprire questa spesa; si tratta pertanto, da questo punto di vista, di un'affermazione ineccepibile. Quello che però non è corretto è che qui non ci si trova di fronte ad una precisa legge di spesa che stabilisce la copertura derivante dal rinnovo del contratto, ma ad una legge che prevede soltanto la parte che lo Stato dà agli enti locali per la copertura del rinnovo del contratto, che è una copertura parziale. I dati che mi sono stati forniti possono essere imprecisi, dal 28 al 33 per cento, può essere anche il 35 per cento, quello che è sicuro è che non c'è la copertura dei costi del contratto. Il signor Ministro dice di non aver ricevuto lagnanze e che nemmeno al Ministero del tesoro ne sono giunte; può essere che sia così. A me fa un po' impressione che questo non sia successo perchè credo che l'ANCI prima di far conoscere ai parlamentari le sue

prese di posizione si premuri di farlo nei confronti della fonte che detiene i fondi che possono essere eventualmente erogati in misura maggiore.

Il documento dell'ANCI, che è del 20 maggio, quindi di sei giorni fa, chiede un provvedimento di carattere straordinario da parte del Governo per affrontare i seguenti punti: copertura integrale degli oneri derivati dall'applicazione del contratto di lavoro sulla base di quanto stabilito dal futuro decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del contratto stesso, con esclusione delle contrattazioni definite a livello locale; copertura degli oneri di ammortamento dei mutui assunti nel corso del 1986; ulteriore incremento di 100 miliardi del fondo perequativo, secondo le richieste del Presidente contenute nel citato documento dell'ANCI.

I punti secondo e terzo rientrano ancora nella discussione generale della finanza locale, ma il primo punto fa riferimento esplicito al rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti. Quindi, la risposta che il signor Ministro ha dato è una affermazione generale, ineccepibile, ripeto, ma che non risponde alle istanze che mi sono permesso di avanzare.

Non essendo possibile votare il decreto articolo per articolo ma dovendo votare l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, perchè noi avremmo votato contro questo articolo 2, non ci è possibile dare un voto favorevole a questo decreto. Perciò per le ragioni che attengono all'articolo 2 e non all'articolo 1 o all'articolo 3 (al di là della insufficiente copertura la questione più delicata per il sistema delle autonomie è l'articolo 2), non avendo avuto assicurazioni da parte del Ministro che si provvederà alla copertura della spesa, voteremo contro questo decreto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

**Discussione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia» (2324)**

**Rinvio in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, undicesimo comma, del Regolamento**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, pensavo di aver chiuso il mio servizio parlamentare nell'ambito della IX legislatura. Avverto però stasera, negli ultimi strappi precedenti il palo di arrivo della legislatura, l'esigenza di ricorrere alle *addita* e di aggiungere un'appendice concretantesi in questo breve intervento che ritengo doveroso e necessario. E vengo subito al tema.

È da tre legislature che si dibattono in Parlamento i problemi concernenti gli agenti di custodia. Nel corso della IX legislatura, stroncata dall'estinzione anticipata, i lavori iniziati dopo quasi un anno dalla presentazione di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare, e più volte interrotti da notevoli intervalli di sospensione e di attesa, si sono protratti alla Camera dei deputati fino all'11 dicembre 1986. Alla fine, sopravvenuti nelle more dell'esame un testo e un controtesto del Governo, palazzo Montecitorio ha licenziato e trasmesso al Senato un'edizione legislativa che è apparsa in moltissimi punti carente nella sua enucleazione e nei suoi contenuti e deludente le legittime aspettative degli agenti e maggiormente degli ufficiali addetti agli istituti di prevenzione e di pena e delle vigilatrici penitenziarie.

Per vero, i problemi essenziali degli agenti di custodia — a nostro avviso — non concernono la cosiddetta smilitarizzazione di pretta ispirazione filosofica sessantottista, il portare o meno le stellette, ma sono quelli che

esigono la sollecita e non più differibile formazione ed emanazione di una nuova normativa che disciplini idoneamente i diritti politici, civili e sindacali e preminentemente l'aumento degli organici, la qualificazione professionale, l'equa retribuzione, i profili di carriera, il pensionamento, gli orari defatiganti, l'eccessivo carico di lavoro, gli alloggi, i rapporti con i detenuti, i rapporti con la società, il servizio di traduzione e di piantonamento in luoghi esterni di cura di detenuti e internati, l'equiparazione tra personale maschile e femminile, la posizione giuridica ed economica delle vigilatrici penitenziarie, la formazione e lo *status* degli ufficiali e del personale amministrativo, nonchè i servizi tecnici.

Consapevole delle esigenze correlate ai predetti problemi e della necessità di disciplinare, senza ulteriori remore, legislativamente ed in buona parte anche amministrativamente i problemi stessi, la mia parte politica, non soggiacendo alla suggestione prevalentemente ad effetti propagandistici di una riforma, di una riforma-stralcio o più realisticamente di una pseudo-riforma del Corpo degli agenti di custodia, fin dall'11 agosto 1983 ha presentato alla Camera dei deputati una proposta di legge con la quale, senza ricorrere ad elucubrazioni fantascientifiche e fantasociali di difficile e comunque non rapida soluzione, ha suggerito l'adozione di alcune norme atte a risolvere sollecitamente alcuni tra i problemi di maggiore rilevanza che afferiscono agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, tra i quali quelli riflettenti il premio di arruolamento, il premio conseguente alle rafferme, l'indennità di servizio carcerario, il collocamento a riposo, le ferie, le ricompense, l'indennità di alloggio, la professionalità del personale.

Le proposte missine sono state in buona parte recepite nel testo legislativo, licenziato dalla Camera dei deputati, ma nel suo complesso tale testo non ha trovato, nell'altro ramo del Parlamento, l'approvazione della mia parte politica, attese le numerose deficienze che fortemente lo viziano; deficienze di tale gravità da indurre il Governo e tutte le rappresentanze politiche all'annunziata presentazione di modifiche ed integrazioni emendative di non scarsa rilevanza, che per il sopravvenuto collasso della legislatura è rimasta in incubazione.

Nel frattempo, nelle carceri italiane, si sono verificate nuove ondate di proteste del personale penitenziario che non è più in grado di subire e legittimamente non sente e non intende più oltre subire le intollerabili condizioni di lavoro ed i rilevantissimi disagi fisici e morali nei quali quotidianamente è costretto ad operare.

Di fronte ai ritardi ed alle indecisioni del legislatore, gli agenti di custodia sono ricorsi all'autoconsegna nel luogo di lavoro alla fine di ciascun turno, ma sono da temere ben più gravi eventi e conseguenze.

La drammmatica situazione in cui versa il Corpo degli agenti di custodia e, con esso, il nostro sistema penitenziario, nella constatata impossibilità di disciplinare la riforma con i metodi della ordinarietà, giustifica ed impone il decreto-legge al nostro esame, ricorrendo certamente nel nostro caso i presupposti della straordinaria necessità e dell'urgenza.

Si tratta, invero, di provvedimento assai limitato e circoscritto, che per le contingenze elettorali non ha consentito e non consente un approfondito esame e che, pertanto, si traduce in alcuni interventi che appaiono indilazionabili e che saranno adottati *in extremis* con le dovute e prudenziali riserve.

Non possono, certamente, rinviarsi ancora *sine die* gli aumenti di organico del personale civile degli istituti di prevenzione e pena (direttori di istituti, direttori dei centri di servizio sociale, educatori ed assistenti sociali) e del personale militare degli stessi istituti: e, al riguardo, ci trovano pienamente consenzienti gli emendamenti già presentati all'articolo 1, con i quali si propone l'incremento di 200 unità relativo alla dotazione organica dei direttori di istituti di prevenzione e pena e l'incremento di 250 unità per la dotazione organica degli educatori per adulti.

Parimenti è da condividere l'aumento della indennità di servizio per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione penitenziaria, che fondatamente, in virtù di un proposto emendamento, va corrisposta in misura raddoppiata.

Su tal punto ben potrebbe disporsi che

tale indennità sia interamente pensionabile a decorrere dal 1° gennaio 1987 e non dal 1° gennaio 1988, ove ciò sia consentito dalla copertura finanziaria.

Anche l'equiparazione della retribuzione del lavoro straordinario per gli agenti di custodia a quella della Polizia di Stato trova piena giustificazione nell'attuazione del principio della parità di trattamento, che a torto e senza plausibile ragione sino ad ora è stato denegato.

Su tal punto è però da muovere qualche considerazione negativa in ordine alla materia formante oggetto dell'emendamento introduttivo dell'articolo 4-*bis*, che contiene disposizioni in favore del personale civile dell'amministrazione penitenziaria.

Sembra opportuno che tale materia sia disciplinata in maniera più generalizzata, nel senso cioè che le disposizioni di cui ai commi 21 e 23 dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dagli articoli 20 e 58 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, siano applicabili a tutti i funzionari amministrativi dell'ex carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena, evitando così lo spezzettamento di detti funzionari in due parti e la conseguente esclusione dai benefici di circa metà dei direttori con notevoli difficoltà nell'esecuzione dei conteggi e nella determinazione del *quantum*.

Infine, debbo con vivo apprezzamento e con solidale adesione registrare e segnalare la presentazione di emendamenti concernenti l'elevazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1987 e nella misura del 20 per cento, di un compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia e, particolarmente, per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie nonchè degli archivi notarili, al quale verrà corrisposto nella forma e nella quantificazione di un'indennità mensile pensionabile da attribuirsi anche con la tredicesima mensilità.

Viene così ad essere giustificata la intestazione del decreto-legge come recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia, che, per converso, — come originariamente in senso riduttivo è stato predisposto — si sarebbe dovuta riferire al solo personale addetto agli istituti di prevenzione e pena. Coevamente — e ciò è di preminente rilevanza — viene eliminata una disparità di trattamento che, senza alcun fondato motivo, sarebbe gravata negativamente su alcune categorie del personale che, appartenente allo stesso Ministero di grazia e giustizia, tanto difficile e ponderoso lavoro quotidianamente esplica e tante benemerenze ha acquisito ed acquisisce operando e collaborando per il miglior funzionamento della giustizia, che a sua volta ha tanto bisogno dell'abnegazione del suo personale.

In brevissima sintesi ho voluto soffermarmi soltanto sui punti nodali del decreto-legge al nostro esame, atteso che la materia che stiamo trattando è di peculiare rilevanza e merita seria ponderazione e congrue soluzioni di riforma nel corso della nuova legislatura che è alle porte.

Concludo annunziando sin da ora, a nome del mio Gruppo politico e parlamentare, un voto favorevole pienamente convinto, al quale accompagno l'auspicio che il decreto-legge possa essere convertito in legge nei due rami del Parlamento entro i termini costituzionali. (*Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ricci. Ne ha facoltà.

* RICCI. Signor Presidente, colleghi senatori, signor rappresentante del Governo, poche parole e poche considerazioni in sede di discussione generale su questo disegno di legge di conversione, che occupa i lavori del Senato in un momento estremo di scadenza della IX legislatura. Io credo che una considerazione di carattere generale debba farsi: nel corso di questa legislatura che, non essendo potuta giungere al suo naturale termine, non ha permesso l'approvazione di una serie di disegni di legge e di provvedimenti di riforma estremamente importanti, che erano in avanzato stato di esame (e ci auguriamo vivamente che questo esame possa essere ripreso con rinnovata lena dal prossimo Parlamento), si sono tuttavia operati degli interventi importanti per quanto riguarda la questione penitenziaria italiana.

Questi interventi hanno riguardato soprattutto il problema della detenzione e quindi dei detenuti. Si è intervenuti, soprattutto con

la legge integrativa e modificativa della riforma penitenziaria del 1975, sul problema della condizione e dei diritti dei detenuti e sul problema, che è anche di principio dal punto di vista giuridico, della reversibilità, della flessibilità e della modificabilità della pena nel corso dell'esecuzione penale. Si è intervenuti sul problema della giurisdizionalizzazione di tutta l'esecuzione penale, ed in particolare delle misure specifiche previste dalla legge del 1975, che sono state ampliate, e sulle nuove misure di intervento sulla pena in relazione ai comportamenti del detenuto condannato, ed in qualche caso anche dell'imputato. Si è perciò intervenuti sui singoli provvedimenti previsti sia, lo ripeto, dalla legge del 1975, sia da quella approvata recentemente dal Parlamento.

Naturalmente questi interventi da soli non sono sufficienti a risolvere la questione penitenziaria italiana. Infatti, ad essi deve necessariamente accompagnarsi una politica dell'amministrazione penitenziaria che sia capace di consentire che questi provvedimenti di carattere legislativo abbiano una concreta attuazione. Credo che questo sia un principio che valga sempre in tema di riforme, ma forse in nessun campo come in questo la correlazione tra gli interventi di natura normativa, come quello che abbiamo di recente operato in Parlamento, e gli interventi di natura amministrativa deve essere stretta. Tale correlazione è inscindibile ed è assolutamente necessario che si realizzi.

Non vi è alcun dubbio che oggi, nel nostro sistema, le norme sono più avanti della realtà, se si può usare un'immagine sintetica. Occorre quindi compiere molta strada per rendere concreti gli intenti del legislatore e per renderli effettivamente attuabili nella realtà complessa del carcere, che è fatta di edilizia, di sovraffollamento, di condizioni pratiche di esistenza e di tutto un complesso di problemi che non è qui il caso di illustrare per intero.

Vi è però un campo sul quale non è stato possibile al Parlamento intervenire efficacemente, anche se questo campo, sempre restando nell'ambito penitenziario, è strettamente collegato con i temi che invece sono stati positivamente affrontati. Si tratta del campo generalmente riferito al personale dell'amministrazione penitenziaria. Si sono fatti quindi molti passi in avanti per quanto riguarda le questioni cui ho accennato, e se vogliamo ricomprenderle in modo sintetico possiamo parlare della condizione del cittadino detenuto; mentre non si sono compiuti passi in avanti, ed in qualche modo anzi la situazione è andata regredendo per quanto riguarda il cittadino a cui è affidata la custodia ed il compito di operare all'interno delle carceri e nei confronti della realtà penitenziaria.

Debbo esprimere il mio profondo rincrescimento per il fatto che non sia stato possibile giungere all'approvazione di una riforma, o per meglio dire di uno stralcio di riforma, relativa al Corpo degli agenti di custodia, che un ramo del Parlamento aveva già approvato. Come è, infatti, noto ai colleghi, tale intervento è stato varato dalla Camera ed è poi giunto al Senato; si è arrivati alla relazione e all'inizio della discussione, ma l'interruzione della legislatura non ci ha consentito di andare avanti. Esprimo perciò il mio rincrescimento, rincrescimento in cui è contenuto un auspicio e in qualche modo, se è consentito, un messaggio ai nuovi legislatori per riprendere questa opera.

Non è stato, inoltre, possibile intervenire sulle complesse questioni riguardanti il personale civile dell'amministrazione penitenziaria, da quello che istituzionalmente ad essa appartiene a quello che opera per creare le condizioni di alternatività ad un sistema penitenziario puro, e che costituisce uno dei supporti e delle architravi del sistema verso cui intendiamo andare. Intendo riferirmi agli educatori, agli psicologi, agli assistenti sociali operanti sia all'interno che all'esterno del carcere. Tutto questo non è stato fatto ed occorre, evidentemente, provvedervi al più presto.

Non è certo con un decreto, limitato come quello al nostro esame, che noi possiamo pensare di anticipare la riforma che non si è potuto approvare, quella cioè del Corpo degli agenti di custodia, o di intervenire su una materia complessa, difficile e densa non solo di problemi tecnici specifici, umani e professionali, ma anche di princìpi di carattere

generale, ideali, ideologici, se così si vuole, come quella di cui ci stiamo occupando. Non è certo, dicevo, con un decreto-legge di questo genere che si può pensare di intervenire efficacemente in questa materia. Tuttavia, i provvedimenti estremamente parziali e limitati che il decreto-legge propone, con specifico riferimento all'amministrazione penitenziaria, credo che possano essere presi in positiva considerazione.

Inoltre, in positiva considerazione devono essere presi i provvedimenti relativi all'aumento degli organici, anche se, come è noto, di per sè l'aumento degli organici significa poco. Dalla magistratura agli operatori di altre amministrazioni dello Stato, infatti, la questione non è di aumentare gli organici, ma di coprire quelli esistenti in modo adeguato attraverso il reclutamento e i concorsi.

Io credo che sia difficile esprimere un parere, soprattutto in questa occasione che ha un carattere interlocutorio, circa gli ulteriori aumenti di organico proposti da alcuni emendamenti presentati al decreto-legge. Non abbiamo, infatti, o credo che quanto meno ben pochi di noi li abbiano, gli elementi per stabilire se sia opportuno che i direttori o gli educatori vedano gli organici aumentati di 200 piuttosto che di 100 unità in questo momento. Ritengo, invece, che sarebbe più opportuno affrontare questa materia nel corso dell'esame generale della riforma, quanto meno, del Corpo degli agenti di custodia, perchè in quella occasione vi saranno elementi più precisi di quanto non abbiamo noi in questa sede, in qualche modo interlocutoria, lo ripeto, per valutare la congruenza di un aumento che comunque avrebbe un carattere-ponte, un carattere limitato.

È questa la ragione per cui noi non esprimiamo una contrarietà ad eventuali aumenti ulteriori, mentre ci interessa conoscere il parere del Governo in merito. Ma se si dovesse, su questi emendamenti, pervenire ad un voto, noi ci asterremo proprio per le ragioni che ho ritenuto di esporre, e che non significano una contrarietà ad ulteriori aumenti di organico, ma intendono sottolineare la limitatezza di tale aumento da una parte e la opportunità che per pervenire alla definizione dell'aumento stesso vi debba essere una più approfondita valutazione di quella che non sia possibile compiere in questo momento e in questa sede.

Questo decreto-legge interviene, poi, per quanto riguarda l'articolo 1, in merito al personale civile dell'amministrazione penitenziaria, mentre nell'articolo 2 si parla dell'aumento del Corpo degli agenti di custodia nella misura di 2.000 unità. Non si può non essere d'accordo su questo aumento, perchè le carenze e le deficienze di organico del Corpo, a parte le difficoltà di coprire gli organici esistenti, sono ben note a tutti. Inoltre, sempre per quanto riguarda l'articolo 2, esprimiamo assoluta contrarietà all'aumento dell'organico degli ufficiali del Corpo, perchè ci sembra contraddittorio che, nel momento in cui una riforma, quella del Corpo degli agenti di custodia, già pervenuta al Senato dopo l'esame della Camera, prevede la soppressione del relativo ruolo con ampie e favorevoli possibilità di transito o nell'amministrazione militare, o nell'amministrazione civile penitenziaria (proprio perchè non ha più motivo di esistere questo Corpo degli ufficiali degli agenti di custodia), si proceda, come è previsto dal decreto-legge, ad un aumento del loro organico. Noi non possiamo evidentemente legiferare in questo modo; il contrasto ci pare assolutamente stridente. Questa è la ragione per cui noi abbiamo presentato un emendamento di soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 2.

Alcune brevi parole per quanto riguarda l'articolo 3 del decreto-legge, con il quale si aumenta l'indennità penitenziaria. Noi siamo favorevoli all'aumento, ma, attraverso un nostro emendamento, proponiamo qualcosa di più, cioè che venga eliminata la distinzione fra la quota fissa e la quota mobile della indennità, e che tutta l'indennità, al pari di quanto avviene per il personale degli altri Corpi dello Stato, a cominciare da quello della polizia, dei carabinieri, eccetera, sia ridotta ad indennità fissa e diventi interamente pensionabile. Questo è un emendamento che abbiamo proposto e sul quale, a tempo debito, insisteremo.

Concordiamo, poi, con l'articolo 4 che propone di ragguagliare lo straordinario degli operatori penitenziari al trattamento della

Polizia di Stato e proponiamo un articolo 4-*bis* che, salve delle differenze che mi auguro vivamente vengano ricomposte in quest'Aula, è omologo ad altro emendamento proposto da altra parte politica, e che intende, in definitiva, privilegiare gli appartenenti alle carriere direttive dell'amministrazione penitenziaria, che abbiano rispettivamente 15 o 25 anni di servizio, dando loro un trattamento economico più adeguato e ragguagliato a quello dei primi dirigenti.

Quindi, ritengo che con queste modificazioni il decreto-legge che stiamo esaminando, sia pure nella sua limitatezza, che ho inteso sottolineare nella prima parte di questo mio intervento, debba essere positivamente valutato.

Ora mi permetto di esprimere in qualche modo meraviglia e perplessità per il fatto che si tende ad ampliare questo provvedimento (nato come decreto-legge riguardante il personale e, in genere, la condizione dei dipendenti dell'amministrazione penitenziaria, sul cui contenuto è stata riconosciuta l'esistenza dei presupposti dell'urgenza e della necessità) in modo assolutamente improprio e, a mio avviso, ai limiti dell'ammissibilità. Infatti, l'ammissibilità presupporrebbe, sotto il profilo che ora dirò, un esame dell'esistenza dei presupposti di urgenza e di necessità, cioè un esame approfondito di alcuni emendamenti che riguardano non l'amministrazione penitenziaria, ma l'amministrazione giudiziaria e gli archivi notarili in generale.

Io credo che questo sia un modo di legiferare — ripeto — improprio, che in qualche modo tradisce — voglio dirlo espressamente, signor Presidente e colleghi — come dire, un taglio elettoralistico, per lo meno per quanto riguarda alcuni emendamenti che vorrebbero integrarlo.

Ciò non significa che esista, da parte nostra, contrarietà al contenuto di tali emendamenti, però dobbiamo riferirci anche alla necessità del rispetto delle forme, degli approfondimenti necessari e della sede opportuna, perchè la salvaguardia delle istituzioni e della loro funzionalità si attua anche in questo modo.

Questa è la ragione per cui, non esprimendo assolutamente alcuna contrarietà al merito — che potrebbe peraltro essere ampiamente riveduto e integrato positivamente — degli interventi che si propongono in altri settori completamente estranei al disegno di legge, noi crediamo che sarebbe opportuno rinunciare agli emendamenti che farebbero assumere al decreto-legge una portata di gran lunga maggiore alla sua iniziale impostazione.

Naturalmente ulteriori argomentazioni, anche su questo terreno, ci riserviamo di esporre al momento dell'esame specifico degli emendamenti. Ci auguriamo, quindi, che questo disegno di legge, con le modifiche importanti ed incisive che in qualche modo sono previste dai nostri e da altri emendamenti ad esso presentati, possa segnare un momento di anticipazione e di avvio di quella riforma della condizione del personale penitenziario che indubbiamente è uno dei passaggi fondamentali per la più complessiva riforma del carcere, della detenzione e di tutto ciò che esso comporta e significa nel nostro paese.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GOZZINI, *relatore*. Signor Presidente, desidero soltanto ringraziare il collega, senatore Filetti, per aver posto in evidenza con efficacia la situazione estremamente depressa in cui si trova oggi il personale penitenziario in genere e, in particolare, gli agenti di custodia, che attendono da dieci anni la riforma del loro Corpo. Mi permetto peraltro di osservare *en passant* che definire «sessantottesca» la smilitarizzazione mi pare un po' difficile; non ho capito bene questo accenno, dal momento che la militarizzazione fu fatta nell'immediato dopoguerra per circostanze molto precise e contingenti.

Ringrazio il senatore Ricci in particolare per avere delineato il quadro gravemente squilibrato in cui si trova oggi il nostro sistema penitenziario, con il rilancio della riforma penitenziaria per quello che riguarda il regime dei detenuti nel 1986 e la chiusura anticipata della legislatura, senza che per il personale si sia fatto niente.

Questo decreto-legge — la cui approvazio-

ne mi pare unanime, anche se due soli Gruppi hanno parlato — rappresenta comunque un segnale *in extremis* della IX legislatura verso il personale penitenziario; un segnale che io mi auguro possa, almeno temporaneamente, rappresentare un disincentivo alle agitazioni sacrosante e pienamente legittime in corso da mesi da parte del personale penitenziario. Mi auguro, quindi, che la Camera dei deputati possa definitivamente approvarne la conversione, senza costringere il Governo, il 28 giugno, data di scadenza del decreto-legge, a reiterarlo (perchè mai come in questo caso la reiterazione sarebbe necessaria) e poi evidentemente a reiterarlo anche il 28 agosto. In tal caso se ne occuperà il Governo che ci sarà allora, ma è un po' difficile pensare che si possa provvedere a convertire per quella data il secondo (che mi auguro non ci sia) decreto-legge.

Infine, vorrei fare una sottolineatura di quanto ha già detto il caro collega Ricci, e cioè che questo decreto-legge rappresenta per la legislatura che segue, la X, una sollecitazione ad occuparsi alacremente del personale penitenziario. Noi sappiamo che fra i tanti sprechi nel nostro paese c'è anche quello dei disegni di legge approvati da un solo ramo del Parlamento; i Regolamenti prevedono la possibilità di richiedere per questo la procedura d'urgenza, ma la mia esperienza mi dice che questa procedura è soltanto un palliativo, per cui bisogna ricominciare da capo: il che significa presentazione del disegno di legge da parte del Governo, e da parte dei Gruppi politici, andando perciò troppo in là nel tempo.

Ma vorrei dire anche, sempre a titolo di promemoria per la X legislatura, che bisogna puntare ad una legge organica, globale, per tutto il personale penitenziario, riconsiderando i rapporti tra categoria e categoria (oggi sono 16 o 17 le categorie di operatori penitenziari), troppe quindi, per arrivare a quello che si potrebbe definire (anticipatamente perchè le leggi non ci sono) un testo unico del personale penitenziario che fosse capace — è un auspicio — di evitare negli anni successivi e per le successive legislature gli interventi settoriali, magari mirati, perchè nelle varie leggi non si è guardato globalmente e organicamente e si sono create delle sperequazioni che anche questo decreto-legge mette in evidenza. Mi riservo di esprimere successivamente il parere sugli emendamenti che sono stati presentati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento che è al nostro esame affronta un tema sul quale già i colleghi intervenuti hanno espresso la loro opinione in modo conforme a quello che è il contenuto e l'intendimento del provvedimento stesso.

Ci limitiamo a fare due considerazioni soltanto: abbiamo oggi in Italia 235 istituti penitenziari e 111 uffici legati all'attività degli istituti penitenziari; abbiamo una serie di iniziative che è aumentata con il trascorrere di questi ultimi tre anni in modo imponente (sono circa 30 gli istituti penitenziari nuovi che sono stati aperti negli ultimi tre anni, e circa 20 quelli in attesa di imminente apertura) ed è stata approvata la legge n. 663 dell'ottobre 1986, che prevede un ampliamento, che va preso seriamente altrimenti sarebbe stato inutile approvarlo, di attività di carattere previdenziale, preventivo e di assistenza sociale, per cui va da sè che il numero dei componenti e di coloro che sono addetti alla sorveglianza e alla riabilitazione deve essere sicuramente aumentato. Teniamo presente che ogni carcere nuovo non sta a significare il raddoppio rispetto al vecchio, ma sta a significare mediamente, per alcune considerazioni di carattere numerico che sono state fatte, la triplicazione per il maggior numero di spazi che generalmente il nuovo edificio comporta rispetto a quello precedente.

Pertanto, sono perfettamente d'accordo che sarebbe stato opportuno arrivare ad una disciplina generale, nell'ambito della quale dar luogo anche a quelle indicazioni più precise, più organiche e complessive che sicuramente sono necessarie in materie di questo genere; però, nel frattempo, vorrei osservare che gli istituti penitenziari nuovi ci sono, ma si lasciano chiusi, e vorrei osserva-

re anche che le nuove disposizioni sono entrate in vigore. Ed allora che facciamo, non le applichiamo? Per applicarle occorre il personale. Onorevole senatore Ricci, la ringrazio per le sue osservazioni come sempre puntuali; ma per quanto riguarda gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, debbo osservare che, avendo, con un articolo del provvedimento, aumentato di 2.000 unità il numero degli agenti di custodia, e dal momento che l'età pensionabile per gli ufficiali degli agenti di custodia è fissata a soli 56 anni, assisteremmo da un lato al loro allontanamento e dall'altro all'aumento degli agenti. Pertanto, a chi affidiamo l'istruzione di questi ultimi?

RICCI. Questo è un atto di sfiducia verso una rapida approvazione della riforma del Corpo!

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non è un atto di sfiducia, ma un atto realistico che tiene conto che da dopodomani potrebbero esserci, e mi auguro che ci siano, 2.000 agenti in più.

RICCI. Non è vero!

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Troviamo allora un meccanismo tecnico che valga ad evitare le sue preoccupazioni, senatore Ricci! Lo stesso si dica per il Corpo degli assistenti sociali, dei quali forse fino a questo momento abbiamo tenuto poco conto, anche per quanto riguarda la considerazione del contributo che possono dare alla risoluzione del problema dei detenuti e della criminalità in genere.

In ogni caso, ringrazio gli intervenuti perchè fino a questo momento ho sentito sulla proposta del Governo una convergenza assoluta di pareri ampiamente favorevoli.

Ho letto, e mi riservo di parlarne nel momento in cui ne tratteremo, gli emendamenti che sono stati formulati da varie parti politiche, rispetto ai quali, in linea generale, mi rendo conto che il parere non può che essere favorevole, salvo qualche dettaglio del quale parleremo al momento dell'esame. Dovremo, peraltro, esaminare insieme la situazione che si presenta sotto il profilo finanziario. Grazie, quindi, per il contributo che da parte di tutti è stato dato a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, invito il senatore Colella ad esprimere il parere della 5ª Commissione permanente in ordine agli emendamenti presentati al testo del decreto-legge.

COLELLA. Signor Presidente, la Commissione bilancio esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 4.0.1, 4.0.3, 4.0.2, 4.0.2/1, in quanto comportanti tutti una spesa maggiore di cui non viene affatto fornita la copertura finanziaria o viene offerta una copertura che non può essere ritenuta corretta. In particolare, l'emendamento 4.0.2 utilizza maggiori entrate dell'esercizio 1983, ovviamente non disponibili per finalità di copertura, anche se identico è il giudizio nel caso che il riferimento sia all'esercizio 1987, in quanto si tratterebbe comunque di entrate già acquisite all'equilibrio di bilancio.

Quanto all'emendamento 4.0.2/2, esso non presenta problemi finanziari, ma comunque è una norma collegata concettualmente all'emendamento 4.0.2 di cui segue le sorti.

Sugli emendamenti 1.1, 1.4 e 5.1, quest'ultimo di copertura finanziaria, l'onere discendente dai primi due sembra di gran lunga superiore, il che impedisce una valutazione circa la congruità della copertura offerta. Per i tre emendamenti, pertanto, il parere è contrario.

Egualmente contrario è il parere sull'emendamento 2.2, sicuramente comportante una maggiore spesa che non dovrebbe trovare capienza negli stanziamenti ordinari di bilancio. Parere favorevole, infine, sugli emendamenti 2.3 e 2.1 implicanti una minore spesa.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, secondo il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente non c'è dunque copertura per gli emendamenti presentati, tranne che per gli emendamenti 2.3 e 2.1.

Pertanto, in base all'articolo 100, undicesi-

mo comma, del Regolamento, dispongo il rinvio alla Commissione di merito degli emendamenti presentati per un approfondimento delle questioni di copertura degli stessi. La Commissione, sentito il parere della 5ª Commissione permanente, riferirà all'Assemblea nella seduta di domani.

**Rinvio della discussione del disegno di legge n. 2326**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti».

Poichè la Commissione competente non ne ha ancora concluso l'esame, rinvio la discussione del suddetto disegno di legge alla seduta di domani.

**Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 27 maggio 1987**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1987, n. 196, recante misure urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano e per la sicurezza stradale (2329).

2. Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1987, n. 199, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (2330).

3. Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1987, n. 200, concernente adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonchè interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali (2331).

4. Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1987, n. 202, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime (2332).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti (2326).

2. Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 171, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (2327).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia (2324).

La seduta è tolta (*ore 18,10*).

---

DOTT. PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari

## *Allegato alla seduta n. 593*

### Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 18 maggio 1987 la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: Iniziativa popolare. — «Nuove norme in tema di assunzione nella pubblica Amministrazione» (1908).

In data 15 maggio 1987, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), ha presentato un unico testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per i seguenti disegni di legge: Carollo ed altri. — «Ricapitalizzazione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia» (454); Crollalanza ed altri. — «Ricapitalizzazione del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico» (470); Chiaromonte ed altri. — «Conferimenti al capitale di fondazione del Banco di Napoli» (531); Vitale ed altri. — «Conferimento al fondo di dotazione del Banco di Sicilia (786).

### Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia), in data 20 maggio 1987, il senatore Gozzini ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia» (2324).

A nome della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), in data 20 maggio 1987, il senatore Colella ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del Fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale» (2323).

A nome delle Commissioni permanenti riunite 5ª (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) e 10ª (Industria, commercio, turismo), in data 22 maggio 1987, i senatori D'Amelio e Vettori hanno presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784» (2327).

### Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) ha trasmesso, in data 25 maggio 1987, alla Presidenza del Senato il documento approvato dalla Commissione stessa, ai sensi dell'articolo 48, comma sesto, del Regolamento, a conclusione della indagine conoscitiva sull'attività di vigilanza in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli infortuni mortali occorsi nel porto di Ravenna (*Doc.* XVII, n. 7).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

### Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della pubblica istruzione, con lettera in data 11 maggio 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820, la relazione sulle attività svolte per l'avvio della scuola a tempo pieno nell'ambito dell'istruzione elementare riferita all'anno scolastico 1985-1986 (*Doc.* XXVIII, n. 4).

Detto documento sarà inviato alla 7ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 15 maggio 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 13 maggio 1985, n. 197, il piano relativo agli acquisti effettuati nell'anno finanziario 1987 per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tale documentazione sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 15 maggio 1987, ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia nel periodo 15 aprile-15 maggio 1987.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 — con lettera in data 16 maggio 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della citata legge, copia della comunicazione in data 7 maggio 1987, con relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Michele Manzari a membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

**Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 13 e 15 maggio 1987, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nelle stesse date in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 2, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», nella parte in cui non prevede che le trasmissioni di programmi destinati alla diffusione circolare verso l'estero possano essere effettuate anche in regime di autorizzazione quale previsto dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come novellato dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Sentenza n. 153 del 6 maggio 1987 (*Doc.* VII, n. 155);

dell'articolo 58 della legge 26 luglio 1961, n. 709 (stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza), nella parte in cui non prevedeva che anche gli agenti di Pubblica Sicurezza potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio se dispensati dal servizio di autorità, o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale. Sentenza n. 154 del 6 maggio 1987 (*Doc. VII*, n. 156);

dell'articolo 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'articolo 2, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Sentenza n. 155 del 6 maggio 1987 (*Doc.* VII, n. 157);

nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'articolo 3, comma settimo, della legge statale 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte in cui non dispone che i rappresentanti delle due province in seno al comitato misto paritetico di cui al primo comma dello stesso articolo sono designati dalla Giunta provinciale rispettiva; e della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata dal Consiglio provinciale addì 28 ottobre 1981, recante «Disciplina

delle esercitazioni militari nei parchi naturali». Sentenza n. 167 del 7 maggio 1987 (*Doc.* VII, n. 158);

degli articoli 5, primo comma, 7, terzo comma, lettera *b*), e 30, primo comma, della legge provinciale di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3, modificata e integrata con la legge provinciale di Bolzano 16 dicembre 1983, n. 51, nella parte in cui precludono l'iscrizione nell'albo degli artigiani e nel registro delle imprese artigiane della Provincia medesima a coloro che, pur essendo sprovvisti dei requisiti stabiliti da detta legge provinciale, siano in possesso di quelli previsti ai medesimi fini dalle leggi statali in materia. Sentenza n. 168 del 7 maggio 1987;

dell'articolo 3, secondo comma, del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605 (norme relative alla costituzione di un istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione), in quanto prescrive che non si fa luogo alla concessione dell'assegno previsto dal primo comma dello stesso articolo, in caso di provvedimenti di dispensa dovuti a colpa dell'interessato. Sentenza n. 169 del 7 maggio 1987 (*Doc.* VII, n. 159).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 18, 19, 20 e 22 maggio 1987, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie: Adriatica, Meridionale, Tirrena, per gli esercizi dal 1975 al 1984 (*Doc.* XV, n. 144);

della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), per l'esercizio 1986 (*Doc.* XV, n. 145);

dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), per gli esercizi 1984 e 1985 (*Doc.* XV, n. 146);

della Cassa ufficiali dell'Esercito e del Fondo di previdenza dei sottufficiali dell'Esercito, della Cassa ufficiali della Marina militare e della Cassa sottufficiali della Marina militare, per gli esercizi dal 1977 al 1985 (*Doc.* XV, n. 147).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

**Corte dei conti, trasmissione di documentazione**

La Corte dei conti — Sezione enti locali — con lettera in data 12 maggio 1987, ha trasmesso copia della deliberazione n. 2, adottata dalla Sezione enti locali nell'adunanza del 3 aprile 1987, in ordine alla deliberazione del 28 ottobre 1986 del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in materia di ordinamento del personale.

Tale deliberazione sarà inviata alle Commissioni permanenti 1ª, 5ª e 6ª.

**CNEL, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 18 maggio 1987, ha comunicato, ai sensi della legge 25 luglio 1959, n. 593, le variazioni apportate allo stato di previsione per l'esercizio 1986 e lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1987.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio di Segreteria dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

**Interrogazioni, annunzio**

PANIGAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici con l'incarico del coordinamento della protezione civile e al Ministro dell'ambiente.* — Premesso che l'ufficio speciale della regione Lombardia ha avviato una proposta circa la realizzazione di una diga in località Molino del Lago che dovrebbe sbarrare l'alto corso del torrente Staffora coinvolgendo territori del comune del Brallo e del comune di Casa-

nova Staffora e che tale proposta è già stata sottosposta all'approvazione della comunità montana e dei comuni del comprensorio montano;

considerato che si sta avviando, da parte dello stesso ufficio speciale, la fase progettuale dell'opera, il cui costo si aggira presumibilmente sui 60 miliardi di lire e più;

tenuto conto che tale iniziativa ha sollevato grande e viva apprensione nella popolazione del luogo e che il sindaco del comune del Brallo ha inviato un esposto alla procura della Repubblica in quanto ritiene che tale grande invaso d'acqua, se realizzato, può essere pericoloso per le sorti del suo comune;

ritenuto, inoltre, che su questi territori gravano il vincolo idrogeologico ed il vincolo paesaggistico e che gran parte di essa è soggetta a movimenti franosi,

l'interrogante chiede di sapere:

*a*) se i Ministri in indirizzo sono a conoscenza di tale iniziativa e dei suoi sviluppi;

*b*) quale sarà il reale costo dell'opera;

*c*) la sua opportunità riferita ai benefici e alle finalità;

*d*) le misure di sicurezza e di salvaguardia che si intendono porre in atto per scongiurare il pericolo incombente di tale diga sull'intera vallata, qualora venisse realizzata.

(4-03939)

FLAMIGNI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) se è vero che la commissione presieduta dal generale Vittorio Monastra, a suo tempo nominata dal Ministro della difesa, senatore Spadolini, per condurre nuove inchieste formali disciplinari nei confronti di quei militari i cui nominativi erano risultati compresi nei famosi elenchi degli iscritti alla loggia massonica P2 rinvenuti a Castiglion Fibocchi, ha concluso già da diversi mesi (ottobre 1986) il suo lavoro proponendo al Ministro, sulla base di un attento e rigoroso esame della documentazione inedita resa pubblica dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla P2, di adottare sanzioni disciplinari nei confronti della quasi totalità dei militari inquisiti, compresi quelli che rivestivano particolari funzioni durante il caso Moro;

2) se è vero che il senatore Spadolini, pur con notevole ritardo, ha sottoscritto le sanzioni disciplinari proposte, firmando i relativi decreti;

3) le ragioni per le quali non è stata ancora fornita risposta alla precedente interrogazione presentata dallo stesso interrogante il 12 novembre 1986, volta a conoscere le nuove decisioni adottate per ciascun militare compreso negli elenchi degli iscritti alla loggia massonica P2;

4) se non si ritiene che la scelta, a suo tempo fatta dal Ministro della difesa, di non informare tempestivamente il Parlamento — sia non rispondendo alle interrogazioni a risposta scritta sul tema, sia mantenendo riservate le nuove decisioni adottate in chiusura delle seconde inchieste disciplinari condotte presso il Ministero della difesa — non sia in contraddizione con la reiteratamente espressa volontà di fare piena luce sulla torbida vicenda P2, contribuendo all'accertamento della verità e tenda, piuttosto, a svalutare pericolosamente i clamorosi esiti delle nuove inchieste disciplinari laddove questi ultimi, invece, dovrebbero essere orgogliosamente portati a conoscenza del Parlamento e dell'opinione pubblica, anche alla luce delle troppo frettolose chiusure, presso altri Ministeri, di analoghe inchieste, dal momento che anche altri Ministri si erano impegnati — sempre sulla base della documentazione inedita pubblicata dalla Commissione parlamentare — a riaprire le inchieste in oggetto;

5) se è vero che sono in atto pressioni anche di tipo massonico tendenti a rinviare o addirittura impedire l'applicazione dei provvedimenti proposti.

(4-03940)

PANIGAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che con decreto ministeriale 9 settembre 1985, n. 357, è stata autorizzata la sperimentazione di un corso linguistico quinquennale presso l'istituto magistrale «Cairoli» di Pavia;

che la sperimentazione ha avuto nei due anni dalla sua istituzione un eccellente esito didattico, al punto che per l'anno 1987-88 le richieste di iscrizione assommano a ben 180

ed hanno perciò richiesto l'ampliamento a cinque sezioni, già concesso dal Ministero della pubblica istruzione;

che il comune di Pavia, in considerazione della costante diminuzione degli alunni delle scuole medie, aveva deliberato di chiedere a codesto Ministero la soppressione o il trasferimento della scuola media «Pascal» che occupa il piano terreno dell'edificio in cui ha sede l'istituto magistrale;

considerato che notizie ufficiose riferiscono che codesto Ministero non avrebbe accolto la richiesta del comune di Pavia e che in sede locale vengono frapposte pretestuose difficoltà anche al semplice spostamento della scuola media «Pascal», nonostante la accertata disponibilità di locali presso la vicina scuola media «Franchi Magi»;

rilevato:

che è inderogabile per la corretta conduzione didattica della sperimentazione che tutte le classi, attualmente undici, del corso linguistico siano unificate nello stesso edificio in cui ha sede l'istituto magistrale;

che l'esperienza del presente anno scolastico, in cui quattro classi del corso sperimentale hanno dovuto essere ospitate presso una scuola elementare di Pavia, ha creato notevoli difficoltà sotto il profilo organizzativo e didattico;

che a tutt'oggi da codesto Ministero non è pervenuto alcun finanziamento per l'acquisizione delle indispensabili attrezzature didattiche più volte richieste, linguistiche ed informatiche,

l'interrogante chiede di sapere se si intende intervenire immediatamente presso il provveditorato agli studi di Pavia perchè per l'anno scolastico 1987-88 sia garantita una sede idonea al corso sperimentale presso l'istituto magistrale cui esso fa capo e provvedere alla fornitura delle attrezzature didattiche indispensabili.

(4-03941)

LIBERTINI, LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI, BISSO, MARGHERI, MAFFIOLETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia consapevole delle gravi conseguenze e contraddizioni della sua iniziativa che mira a vendere all'asta le case di proprietà delle casse pensioni dei dipendenti degli enti locali.

Questa iniziativa rischia di pregiudicare il diritto alla casa di migliaia di famiglie, di innescare processi speculativi oggi particolarmente nocivi, di ridurre un mercato dell'affitto già troppo limitato in Italia.

Gli interroganti sottolineano di non essere contrari a una politica di vendite che sia destinata alla rotazione del patrimonio e vada incontro a determinate aspettative degli inquilini, ma tale politica deve realizzarsi ad alcune condizioni precise. Prima di tutto non può comportare l'espulsione forzata di inquilini da alloggi che essi non possono oppure non intendono acquistare. Dunque va, intanto, esclusa la possibilità di una vendita a terzi e vanno garantiti, sotto ogni punto di vista, i diritti degli inquilini. In secondo luogo deve trattarsi, appunto, di una rotazione e non di una vendita indiscriminata. In terzo luogo il prezzo di cessione, se non può costituire una regalia che menomerebbe l'interesse dei pensionati svalutandone il patrimonio, deve essere tale — nel livello e nei modi di pagamento — da facilitare l'accesso degli inquilini all'acquisto.

Gli interroganti, infine, sollevano una seria critica a una decisione presa in esclusiva dal Ministro del tesoro; essa è, infatti, di sua competenza amministrativa, ma — per l'incidenza che ha su un comparto delicato e in crisi — deve coinvolgere i livelli competenti alla politica della casa e dunque il Ministero dei lavori pubblici e le Commissioni parlamentari.

(4-03942)

ORCIARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che dal dopoguerra numerose famiglie di Senigallia sono state costrette a lasciare gli appartamenti di loro proprietà per consentire la costruzione del cantiere navale Escavazione Porti, dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, ottenendo in cambio altrettanti appartamenti di proprietà dello Stato;

che da allora non è stato possibile definire il passaggio di proprietà degli immobili perchè la competente direzione generale del

Ministero delle finanze pretende l'invio contemporaneo di tutte le pratiche riguardanti le varie famiglie e, purtroppo, proprio perchè interessanti numerose persone, ogni volta che la istruttoria è completa, accade che, o per morte o per altre ragioni, vi siano da apportare modifiche alle intestazioni delle pratiche stesse per cui l'intendenza di finanza di Ancona è costretta a cominciare tutto da capo e così avviene da anni,

l'interrogante chiede di sapere se si intende disporre affinchè l'effettuazione dei passaggi avvenga per singole proprietà e quindi per singoli nuclei familiari, consentendo così di definire una situazione precaria, assurda, nociva per cittadini che hanno risposto senza opposizione alcuna alle richieste dello Stato e che da tanti anni attendono la definizione delle loro pratiche.

(4-03943)

ORCIARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che circola con insistenza la voce che la sede sociale dell'INAIL di Senigallia deve essere chiusa a seguito della ristrutturazione dei propri servizi che verrebbero concentrati tutti ad Ancona, capoluogo di regione;

che tale proposta danneggerebbe indubbiamente gli oltre 3.000 invalidi della suddetta città e della Valle del Misa e del Nevola, i quali sarebbero costretti a beneficiare della prestazione dei servizi fuori della loro normale sede di residenza e di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere:

se la notizia del paventato trasferimento degli uffici sociali dell'INAIL di Senigallia corrisponda a verità;

quali provvedimenti si intenda adottare per evitare l'attuazione di detti programmi, lesivi degli interessi dell'intera zona di Senigallia e della Valle del Misa e del Nevola.

(4-03944)

MIANA, BONAZZI, DEGOLA, FABBRI, CAVAZZUTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici con l'incarico del coordinamento della protezione civile.* — Gli interroganti chiedono urgentemente di sapere:

quali provvedimenti di emergenza e di pronto intervento il Ministro in indirizzo ha posto in essere in relazione ai ripetuti eventi sismici che, nei giorni 24 aprile, 2, 8 e 19 maggio 1987, hanno colpito ampie aree intensamente popolate delle province di Modena e Reggio Emilia;

se il Ministro interrogato è esattamente informato che, in base agli accertamenti compiuti dalla regione, dagli enti locali e dagli organi periferici del Ministero, i danni ammontano complessivamente ad oltre 40 miliardi;

se è informato che sono stati, in particolare, lesionati gravemente edifici pubblici, edifici di culto religioso (come il Duomo di Carpi, chiuso al pubblico) nonchè molti edifici residenziali.

Di fronte a questi danni notevoli, tenuto conto che si deve affrontare un evento calamitoso, nonchè della necessità di avviare con urgenza costose opere di ripristino e di ricostruzione degli edifici colpiti, gli interroganti chiedono al Ministro se intenda presentare un provvedimento legislativo al Parlamento con carattere d'urgenza e con stanziamenti di somme pari ai danni provocati dagli eventi sismici nelle due succitate province, con erogazione diretta delle somme stanziate agli enti locali tramite la regione Emilia-Romagna.

(4-03945)

BOZZELLO VEROLE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che, dal 1° aprile 1987, 400 lavoratori della SIN Montefibre di Ivrea sono stati licenziati;

che tali lavoratori, a seguito di numerosi incontri avuti con rappresentanti del Governo, avevano avuto assicurazioni nel senso di evitare licenziamenti con opportune misure legislative;

che i lavoratori di cui sopra sono donne in genere con un'età considerata elevata per trovare un lavoro e uomini quasi tutti ultracinquantenni;

che, se entro il 31 maggio 1987 la situazione non troverà sbocchi, i dipendenti saranno in disoccupazione speciale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritiene doveroso intervenire prorogando la cassa integrazione, permettendo in tal modo

ai suddetti lavoratori di rientrare nella nuova legge che disciplinerà i casi di eccedenza del personale, rendendoli governabili con processi di mobilità e prepensionamento a 50 anni.

(4-03946)

LIPPI, MARTINI, GIGLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che l'industria conserviera Società Ittica Nazionale s.p.a. (SIN) di Pietrasanta che occupa 90 dipendenti, di cui oltre 70 donne, è, dopo ripetute vicissitudini, in ristrutturazione ed ha goduto e gode di numerose facilitazioni finanziarie di fonte comunitaria e statale;

che, per esclusiva responsabilità dei proprietari, i fratelli Amore, i rapporti interni dell'azienda sono entrati in crisi grave fino alle odierne decisioni di licenziare 30 unità lavorative, malgrado le proposte delle stesse lavoratrici e del sindacato di ricorso solidale al *part-time*,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per ottenere la immediata revoca dei licenziamenti e la ripresa delle trattative tra azienda e sindacati, previo accertamento di ogni aspetto sulla regolarità dei contributi finanziari erogati e/o in corso di erogazione da parte di pubbliche autorità all'imprenditore e sull'adempimento degli obblighi che all'imprenditore stesso da tali contributi derivano.

(4-03947)

PANIGAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che, in base all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, e successive modificazioni, viene stabilito che al personale di segreteria che partecipa alle sedute delle commissioni tributarie spetta un gettone di presenza di lire 3.000 per ogni seduta;

considerato che tale indicazione, prevista dalle norme di cui sopra, non viene applicata,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dare disposizioni agli uffici periferici della intendenza di finanza affinchè provvedano ad ottemperare alle richiamate disposizioni.

(4-03948)

DI CORATO, PETRARA, IANNONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e la funzione pubblica.* — Per sapere quale interpretazione occorre dare all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 1985, dopo la cui entrata in vigore l'USL BA/3 di Andria ha sospeso l'erogazione del sussidio mensile in favore dei disagiati psichici.

A tal fine sarà opportuno riepilogare per sommi capi lo svolgersi della vicenda con i dovuti riferimenti legislativi.

Interpretando la legge n. 180 del 1978, la regione Puglia nel 1980 emanò la legge regionale n. 72 allo scopo di facilitare l'inserimento nella società dei disagiati psichici dimessi dagli ospedali. Tale legge regionale definisce l'assistenza psichiatrica come «prevenzione, riabilitazione, reinserimento sociale». Per andare incontro alle esigenze dei minorati psichici sia la predetta legge regionale che il successivo regolamento regionale del 15 giugno 1984 decisero di erogare ai disagiati psichici dimessi dagli ospedali un sussidio ammontante a lire 150.000 mensili, allo scopo precipuo di contribuire ad evitare un eventuale loro ritorno in ospedale.

Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 33 del 1985 ebbe poi finalmente attuazione «il trasferimento alle USL delle funzioni nonchè del personale addetto ai servizi psichiatrici delle province».

Pertanto le USL, in applicazione della succitata normativa, cominciarono ad erogare il sussidio di cui sopra. Tale sussidio è stato corrisposto dalla USL BA/3 di Andria per tutto il 1985 e sino al febbraio 1986. Da allora l'USL BA/3 ne ha sospeso l'erogazione, mentre altre USL regionali hanno continuato regolarmente a pagare gli importi di cui alla precedente normativa.

L'USL BA/3 di Andria ha congelato il pagamento dei sussidi praticamente dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 8 agosto 1985,

il cui articolo 2 dispone che «non rientrano tra le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali le attività direttamente ed esclusivamente socio-assistenziali comunque estrinsecantesi anche se indirettamente finalizzate alla tutela della salute del cittadino».

In forza del predetto decreto, la regione Puglia, con delibera n. 4254 del 1986, decise, considerata la delicatezza della materia, comunque «di predisporre variazioni di bilancio al fine di assicurare alle USL la disponibilità necessaria per la concessione del sussidio economico ai malati di mente».

La delibera della giunta regionale n. 4254 del 1986 fu però annullata dall'organo di controllo e sostituita da successiva delibera che imponeva al comune di andare incontro col sussidio ai malati di mente.

Fatto sta che, ad oggi, nessuno, nè USL nè comune nè regione, ha provveduto a corrispondere ai disagiati psichici il sussidio interrotto, con grave pregiudizio per creature già di per sè abbondantemente sfortunate e penalizzate.

L'equivoco (perchè di equivoco si tratta) è nato da un'errata lettura del decreto citato. Il sussidio di cui trattasi (anche alla luce dell'intero quadro normativo e della legge n. 833 del 1978) ha evidentemente natura preventiva, quindi terapeutica e non meramente assistenziale. Del resto, altre USL (Bari, Trani, Barletta) della regione Puglia hanno continuato a pagare regolarmente il sussidio.

Dell'intera vicenda si è occupata con regolarità e dovizia di particolari la stampa, locale e non.

All'uopo, essendo diventata la situazione ormai intollerabile, è in corso davanti al pretore di Andria, dottor Leonardo Spagnoletti, giudizio civile di urgenza contro l'USL BA/3, il comune di Andria e la regione Puglia.

Pertanto gli interroganti chiedono di sapere:

1) quale interpretazione autentica bisogna dare all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 1985;

2) quali interventi urgenti si intenda adottare perchè venga immediatamente ripristinato in favore dei disagiati psichici di Andria il sussidio tanto ingiustamente sospeso e invece dovuto.

(4-03949)

SAPORITO. — *Al Ministro del tesoro.* — Con riferimento al problema della ricongiunzione dei servizi prestati dagli *ex* dipendenti dei soppressi enti mutualistici che, per effetto della legge n. 833 del 1978, sono stati trasferiti al servizio sanitario nazionale e iscritti obbligatoriamente alla CPDEL, in forza dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, tenuto conto che è ancora pendente la questione relativa alla destinazione dei fondi integrativi che sono rimasti in vigore, non essendo stata approvata dal Parlamento la proposta di soppressione;

considerata la volontà prevalente del Parlamento (espressa in occasione della discussione al Senato e alla Camera del disegno di legge n. 843) di favorire la restituzione agli interessati delle somme eccedenti dopo l'avvenuta costituzione presso la CPDEL delle posizioni contributi *ex* INPS,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di sapere se non ritenga opportuno dare disposizioni per una moratoria delle operazioni di liquidazione della gestione sanitaria relative agli *ex* dipendenti dei soppressi enti mutualistici, in attesa di un definitivo chiarimento legislativo.

(4-03950)